



Comune di BORNO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

INDICE

Titolo I Disposizioni Generali e Presupposto

Capo I	Presupposto e classificazione del Comune	5
Articolo 1	Oggetto del regolamento	5
Articolo 2	Presupposto del Canone	5
Articolo 3	Definizioni oggettive	6
Articolo 3 bis	Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale	6

Titolo II Procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico

Capo I	Tipologia delle occupazioni	7
Articolo 4	Tipologia di occupazioni	7

Capo II	Procedimento amministrativo	8
Articolo 5	Attivazione del procedimento amministrativo	8
Articolo 5 bis	Procedure per particolari occupazioni	8
Articolo 6	Istruttoria della domanda	8
Articolo 7	Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione	9
Articolo 8	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	9
Articolo 9	Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione	10
Articolo 10	Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione	10
Articolo 11	Subentro nella concessione	10
Articolo 12	Rinnovo, proroga e disdetta della concessione	11

Titolo III Procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale

Capo I	Tipologie	12
Articolo 13	Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili	13
Articolo 13 bis	Pubblicità varia	13
Articolo 14	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi	13
Articolo 15	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi	13

Articolo 16	Dimensioni e colori	14
Articolo 17	Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale	14
Articolo 18	Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada	14

Capo II	Procedimento amministrativo, limitazioni e divieti	14
Articolo 19	Autorizzazioni e nulla osta	14
Articolo 20	Domanda per il rilascio di autorizzazione o nulla osta	15
Articolo 21	Effetti della SCIA e controlli successivi	16
Articolo 22	Coordinamento tra SUAP, uffici comunali e soggetto gestore del Canone	16
Articolo 23	Decorrenza dell'esposizione e del Canone	17
Articolo 24	Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione	17
Articolo 25	Obblighi del segnalante e del titolare del mezzo pubblicitario	18
Articolo 26	Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza	18
Articolo 27	Divieti sulle strade extraurbane	19
Articolo 27 bis	Limitazioni, divieti e deroghe alle distanze	19
Articolo 27 ter	Limitazioni e divieti per striscioni e gonfaloni	19
Articolo 28	Vincoli storici ed artistici	19
Articolo 29	Vincoli paesaggistici e ambientali	20
Articolo 30	Rimozione d'urgenza e previa diffida	20
Articolo 31	Difformità messaggi pubblicitari	20
Articolo 32	Vigilanza	20
Articolo 33	Servizi utili e frecce industriali	21
Articolo 34	Insegne di esercizio	21
Articolo 34 bis	Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti	21
Articolo 34 ter	Modalità di installazione delle targhe professionali	22

Titolo IV Disciplina del Canone

Capo I	determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento	23
Articolo 35	Soggetto tenuto al pagamento del canone	23
Articolo 36	Determinazione della superficie di occupazione	23
Articolo 36 bis	Occupazioni con passi carrabili	23

Articolo 36 ter	Distributori di carburanti	24
Articolo 36 quater	Attività edile	24
Articolo 36 quinquies	Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici	24
Articolo 37	Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni	24
Articolo 37 bis	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	25
Articolo 38	Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	25
Articolo 39	Tariffe annuali e tariffe giornaliere	25
Articolo 40	Regole per la quantificazione del Canone	26
Articolo 41	Riduzioni del Canone	26
Articolo 42	Esenzioni	27
Articolo 43	Dichiarazioni per particolari fattispecie	30
Articolo 44	Modalità e termini per il versamento	31

Capo II	Canone per le pubbliche affissioni	31
Articolo 45	Servizio pubbliche affissioni	31
Articolo 46	Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni	31
Articolo 47	Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni	32
Articolo 47 bis	Riduzioni	32

Capo III	Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria	33
Articolo 48	Accertamento	33
Articolo 49	Sanzioni e indennità	33
Articolo 50	Autotutela	34
Articolo 51	Riscossione coattiva	34
Articolo 52	Interessi	34
Articolo 53	Rimborsi	35
Articolo 54	Contenzioso	35
Articolo 55	Disposizioni finali e transitorie	35

Allegato A	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	37
Allegato B	Prospetto delle tariffe e dei coefficienti di valutazione e modulazione	38

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO

Capo primo – Presupposto e classificazione del Comune

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato "Canone", istituito ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 e 846-847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza comunale, nonché ogni altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento disciplina:
 - il presupposto del Canone;
 - i soggetti obbligati;
 - i procedimenti concernenti le occupazioni di suolo pubblico;
 - la disciplina delle esposizioni pubblicitarie e delle relative segnalazioni certificate di inizio attività;
 - i criteri per la determinazione e applicazione del Canone;
 - le riduzioni e le esenzioni;
 - le pubbliche affissioni;
 - l'accertamento, le indennità, le sanzioni, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le altre norme regolamentari comunali compatibili.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile

del Comune, su beni privati purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del Canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico limitatamente alla medesima superficie comune. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia superiore alla superficie assoggettata a Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte eccedente resta soggetta al Canone per occupazione.
3. Il Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuto in ragione dell'esposizione del messaggio, anche qualora l'esposizione avvenga in difformità dalle norme regolamentari o nelle more dei controlli successivi sulla SCIA, salva ogni ulteriore conseguenza sanzionatoria e ripristinatoria prevista dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni oggettive

1. Ai fini del presente regolamento:
 - per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso;
 - per “diffusione di messaggi pubblicitari” si intende qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, effettuata mediante impianti o mezzi idonei a promuovere beni, servizi, attività, immagini o iniziative suscettibili di valutazione economica, ovvero idonei a orientare l'interesse del pubblico verso un soggetto, un prodotto, un servizio o un'organizzazione.
2. Rilevano ai fini del Canone tutte le forme di comunicazione aventi oggettiva attitudine pubblicitaria o promozionale, indipendentemente dalla denominazione adottata dal soggetto interessato.

Articolo 3-bis

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Comune di Borno appartiene alla classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti.
2. Il territorio comunale è suddiviso in zone ai fini della graduazione tariffaria, secondo l'Allegato A.
3. Costituiscono parte integrante del presente regolamento:
 - Allegato A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
 - Allegato B: prospetto delle tariffe e dei coefficienti di valutazione e modulazione.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PER L' OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 4

Tipologia di occupazioni

1. Chiunque intenda occupare aree o spazi pubblici in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere e ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee, salvo i casi espressamente esclusi o soggetti a diversa disciplina.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, di durata non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se periodiche.
4. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza concessione o autorizzazione;
 - b) eccedenti lo spazio assentito, limitatamente alla parte eccedente;
 - c) protratte oltre il termine assentito;
 - d) mantenute nonostante revoca, decadenza o estinzione del titolo;
 - e) attuate durante periodi di sospensione dell'attività cui accedono;
 - f) effettuate da soggetto diverso dal titolare, salvo subentro ammesso.
5. Ai fini del Canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; in caso contrario si presumono temporanee e, in tal caso, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento.
6. Resta ferma l'applicazione della normativa del Codice della Strada e delle relative sanzioni.
7. Gli atti di concessione e autorizzazione di occupazione non sostituiscono i titoli edilizi e gli altri atti abilitativi eventualmente necessari.

Capo secondo: procedimento amministrativo

Articolo 5

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione di occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda al competente ufficio comunale.
2. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta dell'area o spazio pubblico;
 - c) misura e durata dell'occupazione;
 - d) destinazione d'uso;
 - e) descrizione dell'opera o del manufatto, se previsto;
 - f) impegno al rispetto del regolamento e delle prescrizioni;
 - g) eventuale documentazione tecnica richiesta;
 - h) sottoscrizione del richiedente o di procuratore.
3. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.
4. Le domande possono essere presentate con modalità telematica secondo i sistemi attivati dall'Ente.

Articolo 5-bis

Procedure per particolari occupazioni

1. Per occupazioni temporanee a sviluppo progressivo può essere richiesta un'unica autorizzazione recante modalità, tempi e misure dell'occupazione.
2. Per l'esposizione di merci fuori negozio restano ferme le limitazioni dimensionali e funzionali stabilite dall'Ente e dalle norme vigenti.

Articolo 6

Istruttoria della domanda

1. L'ufficio competente procede all'esame preliminare della domanda e della

documentazione allegata.

2. In caso di incompletezza o irregolarità, l'ufficio richiede integrazione entro 15 giorni dalla presentazione.
3. Il richiedente deve provvedere all'integrazione entro 15 giorni, pena archiviazione.
4. L'istruttoria si conclude ordinariamente entro 60 giorni, salve sospensioni per integrazioni o acquisizione di pareri.
5. L'ufficio richiede, ove necessario, la liquidazione del Canone all'ufficio competente o al concessionario dell'entrata.

Articolo 7

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base all'istruttoria, l'ufficio rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è rilasciato previo assolvimento degli oneri dovuti, compresi:
 - imposta di bollo, se dovuta;
 - spese di istruttoria o sopralluogo, se previste;
 - cauzione, se richiesta;
 - pagamento del Canone dovuto.
3. Non è consentito il rilascio o il rinnovo in presenza di morosità pregresse relative a entrate della medesima natura, salvo regolare rateazione in corso.

Articolo 8

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento deve contenere:
 - nominativo del titolare;
 - misura dell'occupazione;
 - durata;
 - uso specifico;
 - prescrizioni e obblighi.

Articolo 9

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare è tenuto al rispetto del presente regolamento e delle prescrizioni del titolo.
2. È tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese al termine dell'occupazione.
3. Deve mantenere l'area in condizioni di ordine, pulizia e sicurezza.
4. Deve esibire gli atti comprovanti la legittimità dell'occupazione a richiesta degli organi di controllo.
5. Deve provvedere al pagamento del Canone nei termini previsti.

Articolo 10

Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione

1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento il titolo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
2. Costituiscono cause di decadenza:
 - a) violazione delle prescrizioni tecniche impartite;
 - b) uso difforme del suolo pubblico;
 - c) violazione degli obblighi del titolo;
 - d) mancato o parziale versamento del Canone;
 - e) mancata occupazione senza giustificato motivo nel termine previsto.
3. In caso di revoca per pubblico interesse è restituita la quota di Canone relativa al periodo non goduto, anche mediante compensazione.
4. Restano ferme la rimozione delle occupazioni abusive e il recupero degli oneri di ripristino.

Articolo 11

Subentro nella concessione

1. Il titolo ha carattere personale e non è cedibile, salvo i casi di subentro ammessi dal presente regolamento.
2. In caso di trasferimento d'azienda o di ramo, il subentrante deve presentare domanda di subentro entro 15 giorni lavorativi.

3. Il subentro è subordinato alla regolarità dei pagamenti relativi al titolo originario.

Articolo 12

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

1. Il titolare può chiedere rinnovo o proroga prima della scadenza.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno due mesi prima per le occupazioni permanenti e almeno un mese prima per quelle temporanee.
3. La domanda di proroga deve essere motivata e presentata almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza.
4. Non possono essere rinnovati titoli in presenza di somme non versate.
5. È ammessa disdetta anticipata previa rimessione in pristino.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE

Capo Primo: Tipologie

Articolo 13

Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti e mezzi pubblicitari quelli individuati dal Codice della Strada, dal relativo regolamento di esecuzione e dal presente regolamento, nonché ogni ulteriore mezzo o supporto idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari o promozionali.
2. Restano ferme le definizioni di:
 - insegna di esercizio;
 - preinsegna;
 - sorgente luminosa;
 - cartello;
 - striscione, locandina e stendardo;
 - segno orizzontale reclamistico;
 - impianto pubblicitario di servizio;
 - impianto di pubblicità o propaganda;
 - mezzi pubblicitari gonfiabili.
3. La elencazione delle tipologie ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
4. I mezzi pubblicitari installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
5. Costituiscono mezzi distinti e autonomi quelli riferiti a soggetti pubblicizzati diversi, ancorché collocati su unico supporto.

Articolo 13 bis

Pubblicità varia

1. Restano disciplinate, secondo le norme del presente regolamento e della normativa di settore, le seguenti forme di pubblicità:
 - pubblicità effettuata sui veicoli;
 - pubblicità fonica;
 - pubblicità mediante volantini e materiale simile, nei limiti consentiti;
 - pubblicità da aeromobili, ove ammessa;
 - pubblicità teatrale;
 - pubblicità su strada;
 - pubblicità su vetrine;
 - pubblicità all'interno di aree di servizio e parcheggi;
 - comunicazioni istituzionali;
 - impianti di trasmissione e riproduzione di immagini;
 - altri impianti pubblicitari.
2. Restano fermi i divieti espressamente previsti dal presente regolamento.

Articolo 14

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e fondazione devono garantire stabilità e sicurezza in relazione alle caratteristiche del terreno e alla spinta del vento.

Articolo 15

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari luminosi devono rispettare i limiti di intensità luminosa, sagoma, sicurezza e non abbagliamento previsti dalla normativa vigente e dal presente

regolamento.

2. Per gli impianti digitali e a messaggio variabile si applicano altresì le specifiche condizioni di sicurezza, stabilità, spegnimento e compatibilità con la circolazione stradale previste dal presente regolamento.

Articolo 16

Dimensioni e colori

1. Tutti i mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare e non devono, per dimensioni, forma, colori o disegno, ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Articolo 17

Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale

1. Le installazioni di segnaletica commerciale e industriale devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 18

Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada

1. I mezzi pubblicitari devono rispettare le caratteristiche tecniche e localizzative previste dal Codice della Strada, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti

Articolo 19

Regime abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista di esse, nonché su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentarsi allo SUAP, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La SCIA sostituisce il previgente regime autorizzatorio espresso per l'installazione dei mezzi pubblicitari, fatti salvi: a) gli atti di assenso, autorizzazione o nulla osta che, per

disposizione di legge, devono precedere la presentazione della SCIA; b) i casi in cui l'ente proprietario della strada sia diverso dal Comune, per i quali resta necessario il tempestivo coinvolgimento dell'ente competente; c) i vincoli paesaggistici, storico-artistici o altri vincoli speciali, per i quali restano fermi i relativi provvedimenti presupposti.

3. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico, se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a SCIA, ma resta soggetta, se dovuta, a dichiarazione e pagamento del Canone.
4. Restano esclusi dall'obbligo di SCIA i casi espressamente sottratti dalla legge o dal presente regolamento.

Articolo 20

Contenuto della SCIA per mezzi pubblicitari

1. La SCIA deve essere presentata dal soggetto interessato, o da soggetto munito di procura, mediante la modulistica adottata dal SUAP.
2. La SCIA deve contenere almeno:
 - a) i dati identificativi del segnalante;
 - b) gli eventuali dati del soggetto pubblicizzato, se diverso;
 - c) l'ubicazione esatta del mezzo;
 - d) tipologia, dimensioni, caratteristiche costruttive e modalità di installazione;
 - e) indicazione se trattasi di esposizione temporanea o permanente;
 - f) la data di effettivo inizio dell'esposizione pubblicitaria;
 - g) la durata dell'esposizione, se temporanea;
 - h) i dati necessari alla determinazione del Canone;
 - i) l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'installazione alla normativa vigente, alle prescrizioni del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione, del presente regolamento e degli eventuali strumenti pianificatori comunali;
 - j) gli atti di assenso presupposti eventualmente necessari;
 - k) ogni ulteriore documento richiesto dalla normativa o dalla modulistica comunale.
3. L'asseverazione tecnica deve attestare, in particolare, la stabilità dell'impianto, la sicurezza dell'installazione, il rispetto delle distanze, dei limiti dimensionali, delle prescrizioni sulla luminosità e la compatibilità con eventuali vincoli.

4. La SCIA priva degli elementi essenziali o della prescritta asseverazione tecnica si considera irregolare e resta soggetta ai poteri di controllo e agli effetti sanzionatori previsti dal presente regolamento.

Articolo 21

Effetti della SCIA e controlli successivi

1. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, fatti salvi gli atti presupposti richiesti dalla legge.
2. Il SUAP e gli uffici competenti effettuano i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA.
3. In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti: a) l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di conformazione, ove possibile; b) qualora la conformazione non sia possibile, dispone la cessazione dell'attività, la rimozione del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Quando l'ente proprietario della strada è diverso dal Comune, il SUAP trasmette senza ritardo la documentazione all'ente competente ai fini del controllo di rispettiva competenza.
5. Decorso il termine ordinario di controllo, resta fermo il potere dell'Amministrazione di intervenire nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, ivi compresi quelli riconducibili all'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, in presenza dei relativi presupposti.
6. In caso di dichiarazioni false, mendaci o asseverazioni non veritiere, il Comune procede secondo le norme vigenti, ferma l'adozione dei provvedimenti repressivi, ripristinatori, sanzionatori e di recupero del Canone.

Articolo 22

Coordinamento tra SUAP, uffici comunali e soggetto gestore del Canone

1. I dati contenuti nella SCIA devono essere tempestivamente messi a disposizione degli uffici competenti ai controlli tecnici e dell'ufficio preposto alla gestione del Canone o del soggetto concessionario.
2. La modulistica SUAP deve essere predisposta in modo da contenere i dati necessari per la determinazione del Canone.
3. Ove tecnicamente possibile, il sistema telematico deve consentire il pagamento del Canone mediante PagoPA contestualmente alla presentazione della SCIA ovvero entro il termine comunicato dal sistema o dall'ufficio competente.

4. L'ufficio tributi o il concessionario procede alla verifica del corretto versamento e all'eventuale liquidazione del maggior importo dovuto.

Articolo 23

Decorrenza dell'esposizione e del Canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie soggette a SCIA, l'installazione e l'esposizione possono avere inizio dalla data di presentazione della SCIA, salvo diversa indicazione del segnalante.
2. Il Canone decorre dalla data di effettivo inizio dell'esposizione indicata nella SCIA; in mancanza di tale indicazione, decorre dalla data di presentazione della SCIA.
3. Per le esposizioni abusive o difformi, il Canone, l'indennità e le sanzioni si applicano secondo le regole del presente regolamento.
4. In caso di cessazione anticipata, il soggetto obbligato deve darne comunicazione nei modi previsti dal regolamento e dalla modulistica comunale.

Articolo 24

Durata, variazioni, cessazione e nuova segnalazione

1. Ai fini del presente regolamento, le esposizioni pubblicitarie si distinguono in permanenti e temporanee in relazione alla durata del presupposto espositivo.
2. Ogni modifica sostanziale concernente:
 - ubicazione;
 - dimensioni;
 - caratteristiche costruttive;
 - luminosità;
 - soggetto pubblicizzato, ove rilevante;
 - contenuti incidenti sulla qualificazione del mezzo; richiede nuova SCIA o SCIA di variazione, secondo la modulistica comunale.
3. La cessazione dell'esposizione deve essere comunicata al Comune nei termini e con le modalità stabilite dall'Ente, anche ai fini della cessazione della debenza del Canone per i periodi successivi.
4. Restano fermi gli obblighi annuali di pagamento del Canone per le esposizioni permanenti fintanto che il presupposto permane.

Articolo 25

Obblighi del segnalante e del titolare del mezzo pubblicitario

1. Il segnalante e il soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario sono tenuti a:
 - a) rispettare il presente regolamento e le norme vigenti;
 - b) installare e mantenere il mezzo in condizioni di sicurezza, decoro e stabilità;
 - c) esibire, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione comprovante la regolarità della SCIA e del versamento del Canone;
 - d) rispettare i provvedimenti di conformazione, divieto di prosecuzione o rimozione adottati dall'Amministrazione;
 - e) versare il Canone nei termini previsti.
2. Su ogni mezzo pubblicitario, ove previsto dalla normativa di settore, deve essere apposta la targhetta identificativa.
3. Il titolare del mezzo risponde dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso o rimozione del mezzo stesso.

Articolo 26

Pubblicità abusiva, difforme e conseguenze

1. Si considerano abusive, ai fini del presente regolamento, le esposizioni pubblicitarie:
 - a) effettuate senza SCIA, nei casi in cui essa sia richiesta;
 - b) effettuate in assenza degli atti presupposti obbligatori;
 - c) realizzate in difformità rispetto ai dati e alle caratteristiche dichiarate o asseverate;
 - d) mantenute nonostante provvedimenti di conformazione, cessazione o rimozione;
 - e) effettuate senza il pagamento del Canone nei termini previsti;
 - f) effettuate da soggetto diverso da quello legittimato, salvo casi ammessi.
2. In caso di abusivismo o difformità, il Comune procede:
 - alla contestazione della violazione;

- all'applicazione del Canone o dell'indennità dovuti;
- all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste;
- alla rimozione del mezzo e al ripristino dello stato dei luoghi, con oneri a carico dei soggetti responsabili.

Articolo 27

Divieti sulle strade extraurbane

1. Sulle strade extraurbane comunali è vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari nei punti e nei casi previsti dal presente regolamento e dalla normativa stradale vigente.

Articolo 27 bis

Limitazioni, divieti e deroghe alle distanze

1. Ferme restando le ulteriori prescrizioni normative e pianificatorie, l'installazione dei mezzi pubblicitari è vietata nei casi previsti dal regolamento vigente, ivi compresi quelli concernenti:
 - interferenza con panoramicità e beni tutelati;
 - ostacolo alla visibilità della segnaletica;
 - collocazione su elementi architettonici incompatibili;
 - compromissione del transito pedonale e dell'accessibilità;
 - interferenza con sicurezza stradale, impianti e servizi pubblici;
 - abbagliamento;
 - interferenza con aree verdi e manufatti stradali.
2. Restano ferme le specifiche limitazioni relative a targhe su palo e ad altre installazioni particolari.

Articolo 27 ter

Limitazioni e divieti per striscioni e gonfaloni

1. L'installazione di striscioni e gonfaloni è soggetta alle limitazioni tecniche, di altezza, sicurezza e localizzazione previste dal presente regolamento.

Articolo 28

Vincoli storici e artistici

1. Sui beni culturali e nelle aree sottoposte a tutela storico-artistica restano fermi i divieti e gli atti di assenso previsti dalla normativa vigente.
2. La SCIA non sostituisce gli atti di assenso della competente Soprintendenza, ove richiesti.

Articolo 29

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici restano fermi i divieti e gli atti presupposti previsti dalla normativa vigente.
2. La SCIA può essere presentata solo dopo il conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica o di altro atto presupposto, se dovuto.

Articolo 30

Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Si procede alla rimozione d'urgenza in caso di mezzi pubblicitari abusivi o pericolosi per la circolazione o per la pubblica incolumità.
2. Negli altri casi il Comune diffida il responsabile alla rimozione entro il termine assegnato.
3. Decorso inutilmente il termine, il Comune procede d'ufficio alla rimozione e alla custodia del mezzo, con addebito delle relative spese.
4. La cessazione, la perdita dei presupposti, il divieto di prosecuzione o la rimozione del mezzo comportano l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 31

Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in difformità rispetto a quanto dichiarato o consentito devono essere resi conformi entro il termine assegnato dal Comune.
2. Il mancato adeguamento comporta l'adozione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dal presente regolamento.

Articolo 32

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Titolo è esercitata dal Comune, dalla Polizia Locale e dagli altri soggetti abilitati.
2. Ogni inadempienza accertata è contestata al soggetto responsabile ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 33

Servizi utili e frecce industriali

1. La segnaletica di servizi utili e le frecce industriali/commerciali restano soggette al rispetto del Codice della Strada e del presente regolamento.
2. Se l'impianto integra mezzo pubblicitario, si applica altresì la disciplina del Canone e delle sanzioni per pubblicità abusiva.

Articolo 34

Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio si distinguono in relazione alla loro collocazione e tipologia.
2. Sono equiparate alle insegne di esercizio le iscrizioni e immagini identificative dell'attività, nei casi previsti dal presente regolamento.
3. L'installazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e dei mezzi assimilabili è soggetta a SCIA, corredata dalle attestazioni previste dalla normativa e dal presente regolamento.
4. La SCIA deve contenere anche gli elementi rilevanti ai fini del Canone e la prova del versamento, se dovuto.
5. L'accertata carenza delle condizioni richieste comporta l'adozione dei provvedimenti di conformazione o rimozione e l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 34 bis

Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti

1. L'installazione delle insegne di esercizio è ammessa nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento, nel rispetto del decoro, della sicurezza, delle prescrizioni architettoniche e della normativa di settore.
2. Restano ferme le prescrizioni relative alle insegne monofacciali, a bandiera, su supporto proprio e su tetto, nonché i limiti di sporgenza, altezza e distanza previsti.
3. L'utilizzo dell'insegna per promuovere loghi, marchi o prodotti di soggetti diversi da quello legittimato costituisce uso difforme.

Articolo 34 ter

Modalità di installazione delle targhe professionali

1. L'installazione delle targhe professionali è ammessa previa SCIA e, ove richiesto, autocertificazione concernente l'iscrizione all'Ordine o Collegio.
2. Le targhe devono essere realizzate con materiali consoni al contesto edilizio e architettonico.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento

Articolo 35

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il Canone è dovuto:
 - a) dal soggetto che presenta la SCIA o che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario;
 - b) in mancanza, da chi realizza l'esposizione abusiva;
 - c) in solido, dal soggetto pubblicizzato.
3. In caso di pluralità di soggetti obbligati, gli stessi sono tenuti in solido.
4. Nel caso di condominio, il pagamento compete all'amministratore quale rappresentante del condominio.

Articolo 36

Determinazione della superficie di occupazione

1. La superficie di occupazione è determinata sulla base del titolo rilasciato o della situazione di fatto accertata.
2. Per le occupazioni di soprassuolo, la superficie è data dalla proiezione al suolo.
3. Le superfici sono espresse in metri quadrati, salvo i casi in cui sia più appropriato il metro lineare.

Articolo 36 bis

Occupazioni con passi carrabili

1. Restano ferme le definizioni di passo carrabile e accesso a raso.
2. I passi carrabili non sono assoggettati al Canone, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 36-ter

Distributori di carburante

1. Per le occupazioni con impianti di distribuzione carburante la superficie di riferimento è quella dell'intera area di esercizio, secondo il titolo assentito.

Articolo 36-quater

Attività edile

1. Per le occupazioni connesse ad attività edilizia, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone comprende anche gli spazi circostanti sottratti all'uso pubblico.

Art. 36 – quinquies

Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica, senza computare gli stalli di sosta.

Articolo 37

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni il Canone è determinato in base a:
 - classificazione delle zone;
 - superficie;
 - durata;
 - tipologia e finalità dell'occupazione.
2. Restano fermi i coefficienti e le tariffe dell'Allegato B.

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato, salvo cumulo secondo il presente regolamento.

Articolo 37 bis

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti con reti di pubblica utilità il Canone è dovuto secondo il criterio forfetario stabilito dalla legge e recepito dal presente regolamento.
2. Il versamento deve avvenire entro il termine previsto e il soggetto obbligato deve presentare la dichiarazione con il numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Restano ferme le regole sulle occupazioni temporanee di cantiere connesse alla posa e manutenzione delle reti.

Articolo 38

Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è determinata in base:
 - alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario;
 - alla tipologia del mezzo;
 - alla durata dell'esposizione;
 - all'eventuale luminosità;
 - alla classificazione delle zone del territorio comunale.
2. Quando il messaggio non è inserito in un mezzo, il Canone è commisurato alla minima figura piana geometrica in cui il messaggio è circoscritto.
3. Le superfici inferiori a un metro quadrato sono arrotondate per eccesso al metro quadrato; le frazioni oltre il primo si arrotondano a mezzo metro quadrato.
4. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
5. Per i mezzi polifacciali, volumetrici, su veicoli, con striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità sonora, proiezioni e altre forme pubblicitarie si applicano i criteri specifici previsti dal regolamento vigente.
6. La diffusione dei messaggi pubblicitari mediante modalità espressamente vietate dal regolamento resta soggetta alle conseguenze sanzionatorie previste.

Articolo 39

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera sono quelle previste dalla legge per i Comuni fino a 10.000 abitanti, come recepite dal presente regolamento.
2. Restano ferme le riduzioni, maggiorazioni e modulazioni di cui all'Allegato B.

Articolo 40

Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni permanenti il Canone è dovuto per ogni anno o frazione di anno solare in cui il presupposto si protrae.
2. Per le occupazioni e le esposizioni temporanee il Canone è calcolato in base ai giorni di effettiva durata.
3. Per le esposizioni pubblicitarie soggette a SCIA il Canone decorre dalla data di inizio esposizione indicata nella SCIA o, in mancanza, dalla data di presentazione della segnalazione.

Articolo 41

Riduzioni del Canone

1. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni permanenti**:
 - a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
 - b) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate la tariffa è ridotta del 70 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.
2. Sono previste le seguenti riduzioni per le **occupazioni temporanee**:
 - a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
 - c) per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni e fino a un mese la tariffa è ridotta del 30 per cento fatta eccezione per le occupazioni temporanee di sottosuolo e

soprasuolo con condutture, cavi ed impianti in genere e quelle mercatali disciplinate da apposito regolamento.

- d) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento fatta eccezione per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi ed impianti in genere e quelle mercatali disciplinate da apposito regolamento.
- e) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- f) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.

3. Sono previste le seguenti riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari:

a) 50 per cento delle tariffe riportate nell'allegato B) del presente regolamento per:

- la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 42, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

4. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaiano, invece, sponsor commerciali o aziende terze tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

5. Le riduzioni si applicano solo in presenza dei relativi presupposti sostanziali e documentali.

Articolo 42

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate alla precedente lett. a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste e di lavori eseguiti in economia;
- c) Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del comune regolarmente autorizzate.
- d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- k) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- s) le occupazioni per attività edilizia effettuate in zona "A" nei periodi dal 15 settembre al 30 novembre e dal 15 gennaio al 15 giugno. Le vie ricomprese in zona "A" saranno delineate con apposita delibera.
- 2. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:**
- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - c) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente da Comune e da questo appositamente attrezzati;
 - d) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

- e) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere sociale o per scopi di beneficenza, nonché in occasione di sagre paesane sempre a carattere sociale o con scopi di beneficenza;
- f) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) passi carrai;
- h) le occupazioni di spazi e di aree pubbliche per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- i) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche

Articolo 43

Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, la domanda di concessione o autorizzazione equivale a dichiarazione ai fini del Canone.
2. Per le esposizioni pubblicitarie soggette a SCIA, la SCIA completa dei dati richiesti dal presente regolamento e dalla modulistica comunale equivale a dichiarazione ai fini del Canone.
3. Ove la modulistica SUAP non contenga tutti gli elementi necessari alla completa determinazione del Canone, il Comune può richiedere dichiarazione integrativa entro il termine stabilito.
4. Restano soggette a dichiarazione le ulteriori fattispecie per cui non è prevista SCIA, tra cui: a) variazioni rilevanti della pubblicità; b) esposizione di locandine nei casi disciplinati dal regolamento; c) pubblicità su veicoli; d) pubblicità su vetrine o porte d'ingresso nei casi previsti; e) cartelli vendesi/affittasi nei limiti dimensionali stabiliti; f) pubblicità all'interno di luoghi aperti al pubblico non visibile dalla pubblica via.
5. Le dichiarazioni e comunicazioni devono essere presentate con le modalità telematiche o documentali stabilite dal Comune.

Articolo 44

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il Canone relativo al primo anno deve essere versato in unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo; per gli anni successivi entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 516,00 è ammessa la rateazione secondo il regolamento vigente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti soggette a SCIA, il Canone relativo al primo anno deve essere versato: a) contestualmente alla presentazione della SCIA, se il sistema telematico lo consente; oppure b) entro il termine stabilito dal Comune o indicato nella modulistica comunale o nella comunicazione dell'ufficio competente.
4. Per gli anni successivi, il Canone annuo per le esposizioni pubblicitarie permanenti è dovuto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammessa la rateazione secondo il regolamento vigente.
5. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee soggette a SCIA o a dichiarazione, il pagamento deve essere effettuato entro la data di inizio esposizione e comunque secondo le modalità stabilite dal Comune.
6. Il mancato versamento nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente regolamento.
7. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari possono essere differiti o sospesi in presenza di calamità, emergenze sanitarie o eventi straordinari.
8. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019.
9. Non si fa luogo al versamento se l'importo dovuto è pari o inferiore a euro 2,00.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 45

Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è disciplinato dal presente regolamento nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione di manifesti aventi finalità sociali e prive di rilevanza economica mediante impianti a ciò destinati

Articolo 46

Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il Canone da parte di chi richiede il servizio e del soggetto nel cui interesse il servizio è richiesto.
2. Restano ferme le modalità di richiesta, prenotazione, pagamento, consegna dei manifesti, ordine

cronologico, sostituzione e urgenza previste dal regolamento vigente.

Articolo 47

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa è determinata in base alle finalità del messaggio e al formato del manifesto.
2. Restano ferme le maggiorazioni e modulazioni previste dal regolamento vigente e dall'Allegato B.

Articolo 47 bis

Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.42 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che non presenti marchi terzi e sponsor.
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 48 Accertamento

1. Il Comune, la Polizia Locale, i soggetti autorizzati e il concessionario dell'entrata, nei limiti delle rispettive competenze, provvedono alla verifica e all'accertamento del Canone, al recupero delle somme non versate e all'applicazione delle indennità per occupazioni ed esposizioni abusive.
2. L'accertamento è effettuato mediante atto esecutivo ai sensi della normativa vigente.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo per importi complessivi inferiori a euro 15,00 per annualità, salvo reiterazione.
4. È ammessa la rateazione nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Articolo 49 Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie abusive si applicano:
 - a) un'indennità pari al Canone maggiorato del 50%;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo pari all'indennità a un massimo pari al doppio della stessa, ferme le sanzioni del Codice della Strada.
2. Ai fini del presente articolo, si considerano abusive anche le esposizioni pubblicitarie:
 - effettuate senza SCIA, ove richiesta;
 - effettuate in difformità da quanto dichiarato o asseverato;
 - effettuate senza atti presupposti obbligatori;
 - mantenute nonostante provvedimenti adottati dall'Amministrazione;
 - non accompagnate dal pagamento del Canone nei termini.
3. Nel verbale di contestazione è intimata la cessazione del fatto illecito, la rimozione del mezzo e il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le ulteriori violazioni del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con

osservanza della Legge n. 689/1981.

5. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone, si applica la sanzione prevista dal regolamento vigente:
 - un punto percentuale per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo;
 - 30 per cento dell'ammontare del Canone per ritardi superiori a 30 giorni; fermi i limiti minimo e massimo previsti.
6. Le sanzioni sono irrogate con l'atto di accertamento esecutivo.

Articolo 50

Autotutela

1. L'intestatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata. Tale istanza deve essere fatta pervenire a questo comune entro il termine di sessanta giorni;
2. Con provvedimento motivato il funzionario responsabile può sospendere l'esecutività, oppure annullare in tutto o in parte un proprio atto ritenuto illegittimo o privo di fondamento;
3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicato, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Quanto previsto ai commi precedenti trova applicazione per gli atti che non concernono l'obbligo di versamento del canone, in quanto per gli atti che concernono l'obbligo di versamento del canone trova applicazione quanto previsto agli articoli 10-quater e 10-quinqies della legge 212/2000.

Articolo 51

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata con la procedura prevista dalla normativa vigente.
2. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per rimozione, custodia e ripristino dello stato dei luoghi

Articolo 52

Interessi

1. Sugli atti di accertamento si applicano interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, gli interessi si applicano secondo le regole previste dal regolamento vigente.

Articolo 53

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro cinque anni dal versamento non dovuto.
2. Il Comune provvede entro 180 giorni con provvedimento espresso.
3. Non si procede a rimborso per somme inferiori a euro 20,00.
4. In caso di esposizione pubblicitaria avviata mediante SCIA e successivamente oggetto, entro i termini di controllo, di provvedimento di cessazione o rimozione per motivi non imputabili a dichiarazioni mendaci, falsità, difformità o violazioni del soggetto obbligato, il rimborso o il conguaglio del Canone è riconosciuto limitatamente al periodo non goduto.
5. Nessun rimborso è dovuto nei casi in cui la rimozione o la cessazione derivino da abuso, falsità, difformità o omissioni imputabili al soggetto obbligato.

Articolo 54

Contenzioso

1. Le controversie concernenti i procedimenti amministrativi relativi ai titoli e alle SCIA sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo nei casi previsti dall'ordinamento.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone appartengono alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo il quadro normativo vigente.

Articolo 55

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento od i suoi successivi aggiornamenti, entra in vigore dalla data stabilita nella deliberazione di approvazione.
2. Dalla medesima data sono abrogate o disapplicate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente testo.
3. Le SCIA presentate a decorrere dal 20 febbraio 2026 sono disciplinate dalle norme del presente regolamento.
4. Le procedure autorizzatorie concernenti mezzi pubblicitari non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente testo sono definite secondo la disciplina sopravvenuta

compatibile, salva la facoltà del Comune di richiedere l'adeguamento della pratica alla forma della SCIA e della relativa asseverazione.

5. Le esposizioni pubblicitarie già in essere alla data di entrata in vigore del presente testo restano valide fino a diversa determinazione dell'Ente, ferma la facoltà del Comune di richiedere:
 - aggiornamento dei dati;
 - presentazione di SCIA ricognitiva o di adeguamento;
 - regolarizzazione del Canone dovuto;
 - conformazione alle prescrizioni sopravvenute in materia di sicurezza, viabilità, vincoli e decoro.
6. È demandata alla Giunta comunale, ove necessario, l'approvazione o l'aggiornamento della modulistica attuativa, anche digitale, del SUAP e dell'ufficio tributi, coerente con il presente regolamento.
7. Restano fermi gli Allegati A e B, salvo aggiornamento con i competenti atti comunali.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 Zone
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla zona 1 viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 2 è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla prima.

RIENTRANO NELLA ZONA 1 le seguenti strade ed aree pubbliche:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| - Piazza Caduti | - Via della Musica | - Via Ponte D'Uscio |
| - Piazza Giovanni Paolo II° | - Via Don Pinotti | - Via Roma |
| - Piazza Roma | - Via Fonte Pizzoli | - Via Rumile |
| - Piazzale Dassa | - Via Giardini | - Via San Fermo |
| - Piazzale Mercato | - Via Gorizia | - Via San Fiorino |
| - Tresanda Peci | - Via Imavilla | - Via Santa Lucia |
| - Via Bernina | - Via IV Novembre | - Via Sotto Piazza |
| - Via Brennero | - Via Meschino | - Via Torre Agnellini |
| - Via Caidone | - Via Milano | - Via Trento |
| - Via Calame' | - Via Monte Grappa | - Via Trieste |
| - Via Cimavilla | - Via Moren | - Via Vittorio Emanuele |
| - Via Creppi | - Via Palardo | - Via Vittorio Veneto |
| - Via degli Alpini | - Via Piana | - Via XXI Aprile |
| - Via Degli Sports | - Via Pizzo Camino | |

RIENTRANO NELLA ZONA 2 tutte le strade, piazze e parcheggi del restante territorio comunale e di seguito evidenziate:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| - Centrale Rocca | - Via Curvì | - Via Rododendri |
| - Loc. Navertino | - Via Don Moreschi | - Via Salven |
| - Loc. San Fiorino | - Via Duregno | - Via Salven Trav. I |
| - Località Palette | - Via Foiada | - Via Salven Trav. II |
| - Località Ram | - Via Fontanina Fredda | - Via Salven Trav. III |
| - Traversa Via Tausen | - Via Freal | - Via Salven Trav. IV |
| - Via Alzune | - Via Funivia | - Via Salven Trav. V |
| - Via Arzen | - Via Funivia Trav. I | - Via Sarna |
| - Via Avendone | - Via Giallo | - Via Tausen |
| - Via Barac | - Via Marconi | - Via Terrazze |
| - Via Belem | - Via Molini | - Via Tre Pini |
| - Via Breppa | - Via Paline | - Via Triangolo |
| - Via Bruga' | - Via Passen | - Via Trobiolo |
| - Via Caila | - Via Piandass | - Via Trobiolo Trav. I |
| - Via Cala | - Via Piave | - Via Trobiolo Trav. II |
| - Via Calagno | - Via Presolana | - Via Val Camera |
| - Via Cirese | - Via Ranico | - Via Val Sorda |
| - Via Creму' | - Via Raseghe | - Viale Adamello |
| - Via Creму' Trav. I | - Via Rivadossa | - Viale Pineta |
| - Via Crusetà | - Via Rocca | - Vicolo Broli |